



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23134

Data: 04/03/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell'Ufficio Campionati del 17/02/2024 relativo all'incontro (24643) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 la cui disputa era prevista a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 18/02/2024 tra HC Real Torino U14 (507) e Pergine / Pinè U14 (162).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Real Torino Hockey Club (507)** a tavolino con il punteggio di 5-0 per violazione dell'art. 30, n. 1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Real Torino Hockey Club (507)** di euro 400 (quattrocento) per violazione dell'art. 8B) Norme Comuni 2023-2024 ed ai sensi dell'art. 52, n. 2 del Regolamento di Giustizia.

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Pergine (162)** a tavolino con il punteggio di 5-0 per violazione dell'art. 30, n. 1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Pergine (162)** di euro 400 (quattrocento) per violazione dell'art. 8B) Norme Comuni 2023-2024 ed ai sensi dell'art. 52, n. 2 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

### **A.s.d. Real Torino Hockey Club (507)**

- vista la segnalazione dd. 17.02.2024 pervenuta dall'Ufficio Campionati Hockey con la quale si comunica che la partita HC Real Torino - Pergine / Pinè (Id: 24643) del Campionato Under 14, prevista in calendario per il giorno 18.02.2024 **"non sarà disputata causa rinuncia espressa da parte di entrambe le società"**;

- preso atto, dalla documentazione in atti, che la predetta rinuncia è stata formalizzata da entrambe le società, dopo che HC Real Torino aveva preannunciato che **"causa malattia ed assenze"**, la squadra Under 14 avrebbe avuto a disposizione soltanto 8 giocatori di movimento e 2 portieri, inducendo, in tal modo, HC Pergine a comunicare all'Ufficio Campionati il proprio "disinteresse" per una partita che - se anche disputata - non sarebbe stata regolare. A questo punto anche HC Real Torino si diceva disponibile a chiedere l'annullamento della gara;

- rilevato che in base alla vigente normativa alle società **non è MAI consentito di sottrarsi all'obbligo di disputare le partite in programma**, salvo che, previa produzione della documentazione necessaria, venga comprovata l'**oggettiva impossibilità** di schierare **almeno un portiere e 5 giocatori di movimento** (vedasi art.3.2 delle NOFA Giovanili che recita: "... *l'incontro sarà disputato, a condizione che siano a roster almeno 1 portiere e 5 giocatori di movimento* ..."), condizione quest'ultima non sussistente nel caso di specie;

- rilevato, pertanto, che **la rinuncia** alla disputa della gara da parte di entrambe le società debba ritenersi **del tutto ingiustificata** e che conseguentemente **entrambe** debbano essere ritenute **responsabili**, in eguale misura, sotto il profilo disciplinare;



Ciò premesso, visto l'art. 30, n.1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024

**infligge**

alla società HC REAL TORINO la sanzione disciplinare della perdita della predetta gara a tavolino con il punteggio di 5-0.

**A.s.d. Real Torino Hockey Club (507)**

alla società HC REAL TORINO la sanzione disciplinare dell'ammenda quantificata nell'importo di € 400,00 (quattrocento), in luogo della somma di € 1.500,00, come prevista dall'applicanda normativa, in considerazione dell'assenza di precedenti specifici contestabili e riguardando la gara non disputata un Campionato giovanile (categoria Under 14), circostanze che possono valere ai fini di una parziale attenuazione della prevista sanzione pecuniaria.

**A.s.d. Hockey Pergine (162)**

- vista la segnalazione dd. 17.02.2024 pervenuta dall'Ufficio Campionati Hockey con la quale si comunica che la partita HC Real Torino - Pergine / Pinè (Id: 24643) del Campionato Under 14, prevista in calendario per il giorno 18.02.2024 **"non sarà disputata causa rinuncia espressa da parte di entrambe le società"**;

- preso atto, dalla documentazione in atti, che la predetta rinuncia è stata formalizzata da entrambe le società, dopo che HC Real Torino aveva preannunciato che **"causa malattia ed assenze"**, la squadra Under 14 avrebbe avuto a disposizione soltanto 8 giocatori di movimento e 2 portieri, inducendo, in tal modo, HC Pergine a comunicare all'Ufficio Campionati il proprio "disinteresse" per una partita che - se anche disputata - non sarebbe stata regolare. A questo punto anche HC Real Torino si diceva disponibile a chiedere l'annullamento della gara;

- rilevato che in base alla vigente normativa alle società **non è MAI consentito di sottrarsi all'obbligo di disputare le partite in programma**, salvo che, previa produzione della documentazione necessaria, venga comprovata l'**oggettiva impossibilità** di schierare **almeno un portiere e 5 giocatori di movimento** (vedasi art.3.2 delle NOFA Giovanili che recita: "... l'incontro sarà disputato, a condizione che siano a roster almeno 1 portiere e 5 giocatori di movimento ..."), condizione quest'ultima non sussistente nel caso di specie;

- rilevato, pertanto, che **la rinuncia** alla disputa della gara da parte di entrambe le società debba ritenersi **del tutto ingiustificata** e che conseguentemente **entrambe** debbano essere ritenute **responsabili**, in eguale misura, sotto il profilo disciplinare;

Ciò premesso, visto l'art. 30, n.1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024

**infligge**

alla società HC PERGINE/PINE' la sanzione disciplinare della perdita della predetta gara a tavolino con il punteggio di 5-0.

**A.s.d. Hockey Pergine (162)**

alla società HC PERGINE/PINE' la sanzione disciplinare dell'ammenda quantificata nell'importo di € 400,00 (quattrocento), in luogo della somma di € 1.500,00, come prevista dall'applicanda normativa, in considerazione dell'assenza di precedenti specifici contestabili e riguardando la gara non disputata un Campionato giovanile (categoria Under 14), circostanze che possono valere ai fini di una parziale attenuazione della prevista sanzione pecuniaria.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Real Torino Hockey Club (507).



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine (162).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi